

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1414/2000-01 del 18.09.2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 novembre 2001, modificato con D.R. n. 1278/2001-02 del 24.10.2002, pubblicato nel B.U. n. 41 del 30.11.2002, modificato con D.R. n. 181/2003-04 del 11.12.2003 pubblicato nel B.U. n. 48; modificato con D.R. n. 1594 del 21.07.2008; modificato con D.R. n. 363 del 21.12.2009; pubblicato nel B.U. n. 84; modificato con D.R. n. 966 del 18 Marzo 2010; pubblicato nel B.U. n. 86, e modificato con D.R. n. 1933 del 7 novembre 2011; pubblicato nel B.U. n. 96)

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art. 1 - Corsi di Laurea

1. Sono istituiti e attivati presso la Facoltà di Ingegneria i seguenti Corsi di Laurea:
 - Ingegneria Gestionale (classe L-8)
 - Ingegneria Informatica e dell'Informazione (classe L-8).
2. Sono istituiti e attivati presso la Facoltà di Ingegneria i seguenti Corsi di Laurea Magistrale:
 - Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (classe LM-27)
 - Ingegneria Gestionale (classe LM-31)
 - Ingegneria Informatica (classe LM-32).

Art. 2 - Comitati per la Didattica

1. I Comitati per la Didattica dei Corsi di Laurea sono composti da 4 docenti e 4 studenti. I Comitati per la Didattica dei Corsi di Laurea Magistrale sono composti da 3 docenti e 3 studenti.
2. I docenti sono nominati dal Consiglio di Facoltà tra i docenti della Facoltà, su proposta del Preside e a maggioranza qualificata. Gli studenti sono eletti ai sensi del Regolamento elettorale per la costituzione degli organi di Ateneo, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. È istituito un Coordinamento dei Comitati per la Didattica che riunisce i presidenti degli stessi, o loro delegati, presieduto dal Preside o dal suo Delegato per la didattica. Il coordinamento fornisce pareri e istruisce proposte al Consiglio di Facoltà, relativamente a tutte le problematiche comuni ai Corsi di Studio.
4. I compiti dei Comitati per la Didattica sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 3 – Crediti formativi universitari

1. Ogni singolo insegnamento viene impartito uniformandosi al sistema dei crediti formativi universitari (CFU).
2. Per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea, un CFU equivale a un numero di ore di lezioni

frontali compreso tra 8 e 11. Gli insegnamenti per cui il rapporto ore/CFU è superiore a 10 devono contenere una quota significativa di esercitazioni e attività di supporto agli studenti svolte mediante lezioni frontali. Per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale, un CFU equivale a un numero di ore di lezioni frontali compreso tra 7 e 9. Per gli stage e i tirocini, il numero di ore di attività formativa corrispondente ad un CFU è pari a 25

3. Per quanto riguarda i CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse, vengono considerate solo attività di formazione realizzate in collaborazione con istituzioni universitarie e comunque non possono essere riconosciuti più di 3 CFU per ogni singola attività. Fanno eccezione i corsi IFTS in cui sia presente una convenzione specifica con un corso di studio della Facoltà, che preveda esplicitamente il riconoscimento di un numero definito di CFU. In ogni caso, per questo tipo di attività possono essere riconosciuti un massimo di 13 CFU complessivi nei Corsi di Laurea, e di 12 CFU complessivi nei Corsi di Laurea Magistrale. Il riconoscimento dei CFU è stabilito dai Comitati per la Didattica.

Art. 4 - Attività didattica

1. L'attività didattica si articola in due periodi didattici (semestri). Il calendario delle attività didattiche, delle sessioni d'esame e di laurea, nonché i termini per la presentazione e variazione dei piani di studio individuali e per gli altri adempimenti vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Facoltà.

2. Gli obiettivi formativi e l'articolazione dell'offerta didattica sono definiti nei regolamenti dei singoli corsi di studio.

3. I doveri didattici dei docenti sono quelli stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5 – Esami e verifiche di profitto

1. Gli esami di profitto si articolano in tre sessioni: una al termine di ciascun semestre ed una nel periodo di silenzio didattico di settembre. Per ciascuna sessione sono previsti due appelli. Sono previsti inoltre due appelli destinati ai soli studenti che hanno terminato l'ultimo anno del corso di studio, da tenersi di norma nei mesi di novembre e aprile. Il calendario degli appelli viene stabilito dal Comitato per la Didattica entro il 1° dicembre.

2. Le Commissioni degli esami di profitto sono nominate dal Preside su proposta dei Comitati per la Didattica. Le Commissioni sono composte da due membri, uno dei quali è il titolare dell'insegnamento e il secondo è un docente di insegnamento affine o un cultore della materia. Per il secondo membro la Facoltà può anche provvedere, ove lo ritenga necessario, alla nomina di uno o più supplenti. La qualifica di cultore della materia è attribuita dai competenti Comitati per la Didattica. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli, e quindi con più titolari, la commissione di esami è costituita da tutti i titolari. Nel caso in cui il titolare del corso si trovi nella documentata impossibilità di presenziare ai lavori della relativa commissione di esame, il Preside può nominare un sostituto, scelto su proposta del Comitato per la Didattica.

3. Le modalità di svolgimento delle prove d'esame sono stabilite dal docente titolare dell'insegnamento, nel rispetto del Regolamento Didattico d'Ateneo, e sono rese pubbliche mediante il sito web della Facoltà.

4. Gli studenti sono tenuti ad iscriversi preventivamente agli appelli d'esame con almeno un giorno lavorativo di anticipo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà. Gli appelli con zero studenti iscritti saranno annullati automaticamente.

Art. 6 – Tutorato

1. È istituito il Tutorato didattico, con lo scopo di sostenere e seguire da vicino l'itinerario di studi degli studenti della Facoltà. I principali obiettivi sono: orientare lo studente e favorirne l'inserimento; informarlo sulle regole di base e sui servizi disponibili; diffondere informazioni relative a stage, tirocini e programmi di mobilità internazionale; organizzare e promuovere attività extra-curricolari volte ad arricchire la formazione professionale dell'ingegnere; effettuare attività di orientamento in uscita e di diffusione di conoscenze relative al mondo del lavoro in ambito nazionale e internazionale.

2. Modalità e procedure delle attività di tutorato sono stabilite annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta della Commissione Orientamento e Tutorato della Facoltà.

Art. 7 – Programmi di mobilità internazionale

1. Gli esami sostenuti presso Università straniere, per le quali esiste una convenzione, un progetto di cooperazione universitario o un programma di mobilità dell'U.E., del M.I.U.R. o di altri Ministeri sono riconosciuti con le modalità previste nel successivo comma 2.

2. Gli studenti che intendono frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami in Università straniere, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente, dovranno, prima della partenza, presentare il piano di studio da svolgere all'estero approvato dal docente promotore dello scambio e convalidato dal Comitato per la Didattica. Al rientro, il Comitato per la Didattica provvederà, previa verifica del programma di studio svolto e sulla base degli attestati rilasciati dall'Università ospitante, a ratificare la convalida degli esami sostenuti. Eventuali variazioni al piano di studio richieste durante il periodo di permanenza all'estero dovranno essere concordate con il comitato competente.

3. Periodi per lo svolgimento di tirocini o tesi presso Università straniere dovranno essere adeguatamente documentati.

Art. 8 – Prova finale per il conferimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale, il candidato deve superare una prova finale.

2. Lo studente che intende sostenere l'esame finale deve presentare domanda almeno trenta giorni prima della data dell'esame. Per poter sostenere l'esame finale, lo studente deve acquisire tutti i crediti previsti dall'ordinamento del rispettivo Corso di Studio almeno quindici giorni prima della data dell'esame.

3. Ai fini del conseguimento della Laurea, la prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto relativo ad un tema assegnato da un docente della Facoltà (docente referente).

4. Ai fini del conseguimento della Laurea Magistrale, la prova finale consiste nella discussione, di fronte ad una Commissione, di una tesi (tesi di Laurea Magistrale), elaborata

dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore, che deve essere un docente di ruolo della Facoltà.

5. La tesi di Laurea Magistrale può essere compilativa o teorico-sperimentale. Nel caso di tesi teorico-sperimentale è prevista la nomina di un controrelatore da parte del Preside, su indicazione del competente Comitato per la Didattica. In tal caso, la tesi deve essere consegnata almeno 15 giorni prima della data dell'esame di Laurea Magistrale.

6. La tesi di Laurea Magistrale può essere redatta anche in un'altra lingua della UE. In questo caso deve essere corredata dal titolo e da un ampio sommario in italiano.

7. Le Commissioni per l'esame di Laurea e di Laurea Magistrale sono nominate dal Preside su proposta dei Comitati per la Didattica. Esse sono specifiche per ogni Corso di Studio e sono composte da un numero di membri compreso tra 5 e 11, da scegliersi tra i docenti della Facoltà e i titolari di corsi attivati nella Facoltà. I docenti di ruolo della Facoltà devono comunque essere più del 50% dei membri della Commissione. Possono partecipare alle Commissioni, con parere consultivo, anche membri esterni alla Facoltà, nel caso siano co-relatori di tesi e limitatamente ai soli candidati per i quali sono co-relatori.

Art. 9 – Votazione finale di Laurea

1. La votazione finale di Laurea è ottenuta arrotondando all'intero più vicino la somma di tre contributi, espressi in centodecimi: un *punteggio iniziale*, calcolato sulla base della storia curricolare dello studente; un *punteggio associato alla prova finale*, assegnato allo studente dalla Commissione sulla base della presentazione del lavoro svolto dallo studente da parte del docente referente; un eventuale *bonus* che dipende dal tempo che lo studente ha impiegato per arrivare all'esame finale.

2. Il *punteggio iniziale* è calcolato sulla base dei voti ottenuti dallo studente negli insegnamenti istituzionali, secondo la seguente formula, in cui m è la media dei voti (in trentesimi), pesata rispetto ai crediti, ottenuti negli insegnamenti istituzionali:

$$p_{iniz} = 108 m / 28 \quad \text{se } m \leq 28$$

$$p_{iniz} = m + 80 \quad \text{se } m > 28$$

3. Il *punteggio associato alla prova finale* è un numero non superiore a 1,5 e viene proposto dal docente referente della prova finale. Per il conferimento della lode è necessaria l'unanimità dei membri della Commissione

4. L'eventuale *bonus* è pari a 2 se lo studente si laurea in corso, 0 altrimenti. Nel caso in cui lo studente abbia ufficialmente trascorso parte del suo corso di studi all'estero (nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale riconosciuti dall'Università di Siena) il periodo in questione non viene conteggiato al fine di stabilire se lo studente si laurea in corso.

Art. 10 – Votazione finale di Laurea Magistrale

1. La votazione finale di Laurea Magistrale è la somma di due contributi, espressi in centodecimi: un *punteggio iniziale*, calcolato sulla base della storia curricolare dello

studente, e un *punteggio di tesi*, assegnato allo studente dalla Commissione di Laurea sulla base della valutazione del lavoro di tesi.

2. Il *punteggio iniziale* è pari alla media pesata sui crediti, espressa in centodecimi e arrotondata all'intero più vicino, dei voti (in trentesimi) ottenuti dallo studente negli insegnamenti istituzionali del corso di Laurea Magistrale.

3. Il *punteggio di tesi* per una tesi compilativa è un numero non superiore a 4, mentre per una tesi teorico-sperimentale è un numero non superiore a 8.

4. Per il conferimento della lode è necessaria l'unanimità dei membri della Commissione di Laurea.

Art. 11 – Trasferimenti

1. Per i trasferimenti da altri Corsi di Studio, altre Facoltà, o altri Atenei, il riconoscimento dei crediti formativi è operato dal Comitato per la didattica del corso di studio. I criteri per il riconoscimento sono stabiliti nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

2. Per gli studenti che risultino già iscritti a un Corso di Studio alla data di entrata in vigore di questo Regolamento, è assicurata la possibilità di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio di nuova istituzione, disciplinati dalle norme del presente Regolamento didattico. Le modalità di passaggio sono stabilite nei rispettivi Regolamenti di Corso di Studio.

Art. 12 – Disposizioni finali e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato.

2. La Facoltà assicura la periodica revisione del presente regolamento, e su proposta del Comitato per la Didattica dei singoli Corsi di Studio approva gli emendamenti ai regolamenti didattici dei corsi stessi.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.